

Protocollo N°: 0002666  
Del: 05/02/2020  
Titolo.: 1  
Tipo : Uscita



**Città di Bacoli**  
(Prov. di Napoli)

COMUNE DI BACOLI  
REGISTRO ORDINANZE  
N° 7 del 05 FEB. 2020

ORD. N. 7.....

**PREMESSO:**

Che, anche per la lunga durata del periodo estivo, che, nel nostro territorio, va da maggio a ottobre, i rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti fuoriescono dalle proprietà private in fronte alle strade, con invasione di strade, scalinate e rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine turistica del paese;

**CONSIDERATO:**

altresi, che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico-sanitarie o per la presenza di specie vegetali possibili cause di allergie e costituisce potenziale pericolo nella stagione secca per il possibile svilupparsi di incendi soprattutto in prossimità di boschi ed aree verdi incolte;

**ACCERTATE:**

inoltre, le gravi carenze igienico-sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale ed anche nel perimetro urbano del centro e delle frazioni, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di ratti e insetti pericolosi, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

**DATO ATTO:**

che il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed interazioni prevede:

Art. 29:

- 1) *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie"*;
- 2) *"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;
- 3) *Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695"*;
- 4) *"Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, Sezione II, del Titolo VI"*;
- 5) *"I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze"*;

## VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- gli artt. 29, 30 e 211 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (N.C.S.) e s.m.i., che qui si intendono riportate integralmente <per relationem>;
- lo Statuto comunale;
- la precedente ordinanza sindacale n. 250 – prot. 1685 del 24.09.2007, in materia <de qua>;

## ORDINA

- 1) Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito di provvedere, a proprie spese e “ad horas” al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- 2) Ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere, a proprie spese e “ad horas”, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi;
- 3) I proprietari dovranno nel contempo disporre affinché gli arbusti, i rovi ed i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo. In caso di inottemperanza alla presente, le opere necessarie verranno eseguite d’ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 29, 30 e 211 del D. Lgs. 285/92 e conseguente sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme del capo I. sez. II, del titolo VI. Il Comando Polizia Municipale è incaricato dell’effettuazione dei necessari controlli e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;
- 4) I proprietari di fabbricati e muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade hanno l’obbligo di mantenerli e conservarli in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e privata e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze in caso di inadempienza sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 419 ad € 1.682;
- 5) All’Ufficio Messi comunali di notificare copia della presente al Comando P.M. all’Area V, e di provvedere, altresì, alla trasmissione della stessa alla Stazione C.C. di Bacoli e all’ASL Na 2.

IL SINDACO  
*Dr. Josi Gerardo Della Ragione*